



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge regionale concernente "Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale non ferroviario e disciplina del relativo ente di governo".**

## **Articolato**

### **Art. 1**

#### **Obiettivi della legge**

1. La presente legge, in armonia con i principi sanciti dalle norme statali e dell'Unione europea in materia, disciplina l'istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario e del relativo ente di governo al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e funzionale alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, economica e finanziaria e di assicurare adeguati standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario.
2. Nel territorio regionale è istituito un unico bacino per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario ed il relativo ente di governo, per operare attraverso gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata, al fine di conseguire gli obiettivi seguenti:
  - a) sviluppare un sistema del trasporto pubblico regionale e locale che risponda alle esigenze di mobilità delle persone, favorendo l'ottimizzazione delle reti e degli orari, nonché lo sviluppo dei centri di interscambio, l'integrazione intermodale e tariffaria;
  - b) assicurare strumenti di governo e pianificare le risorse necessarie per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'intero sistema di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario, anche al fine di favorire lo sviluppo socio-economico della Sardegna, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d'inquinamento ambientale;
  - c) migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, efficienza, comfort, puntualità e accessibilità, anche attraverso l'adozione di tecnologie innovative, nonché di atti di affidamento che promuovano adeguate forme e sistemi di monitoraggio, anche attraverso valutazioni dell'utenza e prendendo a riferimento gli indicatori di cui alla normativa tecnica e agli atti regolatori di settore.

### **Art. 2**

#### **Articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario**

1. Ai fini della presente legge, i servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario che si svolgono nell'ambito del territorio regionale sono quelli definiti all'articolo 4, comma 1 lettera a), comma 2 e comma 3 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Ai fini della presente legge per “città media” si intende quella definita nell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

**Art. 3**

Competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni. Modifiche agli articoli 8 e 10 della legge regionale n. 21 del 2005

1. Le competenze della Regione e degli enti locali in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 21 del 2005 e dall’art. 17, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2016.

2. All’articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 21 del 2005 dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

“f-bis) la definizione delle linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino e per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale non ferroviario;

f-ter) la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo e l’informazione all’utenza;

f-quater) la definizione dello schema della carta della qualità dei servizi che riconosce i diritti degli utenti e prevede le modalità per proporre reclamo ed adire le vie conciliative”.

3. All’articolo 10, della legge regionale n. 21 del 2005 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Competenze dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana di Cagliari, dei comuni città medie e delle unioni di comuni”.

4. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2005, l’alinea è sostituito dal seguente: “Competono ai comuni capoluogo di provincia, al comune capoluogo della città metropolitana di Cagliari, ai comuni città medie ed alle unioni di comuni, come definiti dalla legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), in materia di trasporto pubblico locale”.

**Art. 4**

**Bacino di mobilità**

1. In sede di prima applicazione, per permettere la piena realizzazione del modello di governo di cui alla presente legge e per l’esercizio ottimale del trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario, il territorio della Regione è articolato in un unico bacino di mobilità.

2. Con cadenza quinquennale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, è effettuata la verifica di coerenza con le esigenze di mobilità regionali dell’assetto dei bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario e la loro eventuale modifica, anche su istanza dell’ente di governo di cui all’articolo 5.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Se all'esito della verifica di cui al comma 2 risulti più coerente la previsione di più di un bacino di mobilità, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti approva apposito disegno di legge di modifica della presente legge.

4. In deroga a quanto previsto al comma 2, la verifica di coerenza e l'eventuale modifica del bacino unico istituito dalla presente legge è effettuata entro tre anni dalla piena operatività del bacino unico.

**Art. 5**

**Ente di governo del bacino di mobilità**

1. Per il bacino di mobilità di cui al comma 1 dell'articolo 4 è costituito un ente di governo per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario agli enti locali dalla legge regionale n. 21 del 2005, nonché della funzione di affidamento dei servizi di trasporto terrestre non ferroviario di livello regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 21 del 2005. L'ente di governo è costituito e partecipato dagli enti di cui al comma 11.

2. Le risorse patrimoniali, strumentali e umane necessarie alla costituzione dell'ente di governo sono messe a disposizione dagli enti partecipanti. La Regione partecipa alle spese di funzionamento dell'ente di governo con l'erogazione di un contributo annuale, determinato nella misura massima di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e successivi (Missione 10 – Programma 02 – Titolo 1).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono definiti i criteri di finanziamento dell'ente di governo unitamente alle modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione la Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli enti locali di cui al comma 12, approva lo statuto dell'ente di governo. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, la Regione, attraverso l'assessorato regionale dei trasporti, convoca l'organo assembleare dell'ente di governo per l'elezione degli organi sociali e per l'avvio delle attività dell'ente medesimo. Ogni modifica allo statuto dell'ente di governo deve essere approvata dall'organo assembleare del medesimo ente.

5. Entro trenta giorni dalla costituzione degli organi sociali, con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, sono trasferiti all'ente di governo i contratti di servizio di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario attualmente in capo alla Regione e sono definite le modalità di trasferimento delle risorse per il finanziamento dei contratti. Con il trasferimento dei contratti sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi connessi, anche di natura contenziosa.

6. L'ente di governo di cui al comma 1 è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. Nel rispetto della legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'ente di governo sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Sono organi dell'ente di governo:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente del consiglio di amministrazione;
- d) l'organo di revisione.

8. Lo statuto di cui al precedente comma 4 definisce le competenze degli organi dell'ente di governo, la loro composizione e il loro funzionamento.

9. L'ente di governo si dota inoltre di un direttore generale. L'incarico di direttore generale è conferito dal presidente dell'ente di governo previa delibera del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è nominato fra coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento);
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- d) abbiano ricoperto per almeno cinque anni incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private;
- e) siano in possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio delle funzioni attinenti ai settori operativi dell'ente di governo.

10. In sede di prima applicazione, il direttore generale è scelto fra i dirigenti del sistema Regione o degli enti locali partecipanti all'ente di governo individuati dalla presente legge previa richiesta di manifestazioni di interesse e verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 9.

11. L'ente di governo è obbligatoriamente costituito e partecipato dalla Regione, dalle province, dalla città metropolitana di Cagliari, dai comuni capoluogo di provincia, dai comuni "città medie" e dalle unioni di comuni. Le quote di partecipazione degli enti sono determinate da apposita deliberazione della Giunta regionale, sentiti i predetti enti locali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) estensione territoriale e morfologia del territorio;
- b) popolazione residente di ciascun ente partecipante;
- c) riconoscimento di una adeguata rappresentanza ai diversi livelli istituzionali.

12. La Regione, la città metropolitana di Cagliari, le città medie, le reti metropolitane, se costituite, hanno facoltà di proporre che un lotto sia coincidente con il proprio territorio o parte di esso. In tale caso l'ente di governo ha l'obbligo di recepire la proposta laddove coerente con la normativa di settore. Il lotto così individuato può essere affidato all'azienda partecipata dall'ente proponente, in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

conformità alla normativa vigente in materia di affidamenti. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le modalità di applicazione del presente comma.

13. Nel caso in cui risulti costituita una rete metropolitana ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 gli enti locali partecipano all'ente di governo esclusivamente attraverso la costituita rete metropolitana.

14. L'ente di governo può utilizzare gli strumenti della programmazione negoziata per garantire la corretta attuazione nel bacino delle politiche strategiche regionali, assicurando così una adeguata integrazione tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, definendo anche il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico locale.

**Art. 6**

**Funzioni dell'ente di governo**

1. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, l'ente di governo svolge le seguenti funzioni:

- a) programmazione dei servizi di competenza, attraverso la predisposizione e l'approvazione del programma di bacino di cui all'articolo 7;
- b) elaborazione di eventuali proposte, da trasmettere alla Regione, in relazione ai servizi ferroviari regionali, per un'efficace integrazione intermodale nel bacino;
- c) attuazione del sistema tariffario regionale del trasporto pubblico locale terrestre di linea di cui alla legge regionale n. 21 del 2005 nel bacino, con le forme e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
- d) determinazione degli standard qualitativi, gestionali ed economici dei servizi nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale e di quanto disposto dall'autorità di regolazione dei trasporti;
- e) individuazione dei beni indispensabili, essenziali e commerciali, così come definiti dalla regolazione di settore per l'esercizio del trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario e la determinazione delle modalità per garantire l'equo accesso a tali beni anche attraverso la procedura di conferimento di cui al comma 3;
- f) supporto agli enti locali partecipanti nella programmazione degli investimenti infrastrutturali necessari per garantire l'efficienza del trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario;
- g) programmazione e gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario;
- h) affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino e con riferimento ai singoli lotti, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- i) sottoscrizione dei contratti di servizio nonché gestione, verifica, monitoraggio, controllo e vigilanza del rispetto degli stessi, contestazione delle eventuali irregolarità e applicazione delle sanzioni;
  - j) promozione di forme di incentivazione del trasporto pubblico locale;
  - k) consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'ente di governo, con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
    - 1) programmazione dei servizi;
    - 2) contratti di servizio;
    - 3) qualità, carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
    - 4) dati di monitoraggio;
  - l) vigilanza sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro.
2. L'ente di governo può svolgere ulteriori servizi e funzioni in materia di mobilità, delegate dagli enti locali partecipanti, i quali riconosceranno per tali servizi e funzioni adeguate risorse.
3. All'ente di governo possono essere conferite in uso, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, le reti e le dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario.
4. Le province, la città metropolitana e i comuni, anche attraverso le forme associative di cui alla legge regionale n. 2 del 2016, possono istituire, d'intesa con l'ente di governo competente, servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti dalla Regione e dalla programmazione di bacino. In tal caso, l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali. Tali servizi sono comunque affidati dall'ente di governo nell'ambito della delega di funzioni di cui alla presente legge.

**Art. 7**

**Programmi di bacino del trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario**

1. Nel bacino di mobilità di cui al comma 1 dell'articolo 4, i programmi di bacino del trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario rappresentano la fonte di programmazione generale del servizio e contengono, in linea con quanto previsto dal piano regionale dei trasporti di cui alla legge regionale n. 21 del 2005, le disposizioni in materia di programmazione, regolazione e controllo dei servizi stessi. I programmi di bacino hanno durata pari al contratto di servizio, con possibilità di effettuare modifiche e revisioni in relazione ad interventi significativi sulla rete o per variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. I programmi di bacino comprendono i piani per la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

mobilità delle persone con disabilità previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. In particolare, i programmi di bacino definiscono:

- a) l'offerta dei servizi rientranti nella competenza degli enti ricompresi nel bacino e le modalità di svolgimento, al fine di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi ferroviari individuati dalla legge regionale n. 21 del 2005;
- b) la programmazione dei servizi, previo parere del comitato di mobilità di cui all'articolo 12;
- c) le eventuali reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, e le eventuali particolari modalità di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
- d) i criteri per ottimizzare l'accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico e per potenziare la velocità commerciale dei servizi, anche attraverso procedure concordate con gli enti locali e le aziende concessionarie;
- e) i criteri per migliorare l'accessibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
- f) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi finalizzati ad una maggiore efficacia del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla mobilità e al traffico;
- g) le risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi e per sostenere gli investimenti necessari all'attuazione del programma dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia;
- h) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni ai passeggeri.

3. I programmi di bacino sono redatti dall'ente di governo. I programmi di bacino sono redatti in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione, sulla base delle risorse disponibili, nonché dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 8 e previo espletamento delle consultazioni di cui al comma 1 lettera k) dell'art. 6.

#### Art. 8

##### Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. La Regione, d'intesa e in cooperazione con l'ente di governo di cui all'articolo 5, previo parere del comitato di mobilità di cui all'articolo 12, cura la realizzazione di un sistema di monitoraggio per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale. Tale sistema è finalizzato al monitoraggio della qualità dei servizi e alla programmazione. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, stabilisce le caratteristiche del sistema di monitoraggio nonché i tempi e le modalità tecnico-operative per l'effettuazione delle rilevazioni che coinvolgono le aziende di trasporto e gli utenti. La Regione stabilisce quali dati, prodotti dal monitoraggio, sono



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

resi pubblici e accessibili, anche in open data, in applicazione del principio di trasparenza definito dalla legislazione vigente, anche in conformità con quanto previsto dall'osservatorio per il trasporto pubblico locale, istituito dal comma 300 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

2. Le aziende di trasporto consentono e agevolano il concreto espletamento delle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie, anche mettendo a disposizione il personale e i mezzi che dovessero risultare necessari.

3. La Regione è informata periodicamente sugli esiti delle attività di vigilanza e controllo eseguite dall'ente di governo.

**Art. 9**

**Informazioni all'utenza e partecipazione**

1. Le aziende di trasporto garantiscono la tempestiva e capillare informazione all'utenza sull'offerta dei servizi, fornendo le seguenti informazioni minime: rete, linee, corse, fermate, stazioni, orari, coincidenze con altri servizi e altre modalità, titoli di viaggio, biglietterie, avvisi.

2. Le aziende informano, tempestivamente e in tempo reale, i passeggeri di tutte le eventuali variazioni dei servizi e degli orari.

3. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, stabilisce le modalità e gli standard per l'esposizione delle informazioni all'utenza, anche in open data, e il regime sanzionatorio da applicarsi in caso di inadempimento; l'ente di governo adotta tale regime nei contratti di servizio.

4. La Regione e l'ente di governo assicurano la divulgazione delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico, richiamando le informazioni esposte dalle aziende in portali, servizi e applicazioni web e/o mobile che ne favoriscono la fruizione e l'integrazione sia tra servizi locali che con servizi regionali, nazionali e internazionali.

5. La Regione, l'ente di governo e le aziende di trasporto favoriscono e incentivano la partecipazione degli utenti al miglioramento della qualità dei servizi.

**Art. 10**

**Affidamenti e contratti di servizio**

1. I servizi sono affidati attraverso procedure conformi alla normativa regionale, statale ed europea vigente, nonché agli atti regolatori in materia.

2. La Regione trasferisce all'ente di governo le risorse necessarie per il finanziamento dei servizi minimi previsti nei contratti di servizio secondo tempistiche che permettano il rispetto delle scadenze contrattuali e normative.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Gli oneri finanziari derivanti dai contratti di servizio comportano l'obbligo di garantire, per l'intera durata contrattuale e per l'eventuale periodo di proroga, le necessarie risorse finanziarie nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori.
4. Nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario, l'ente di governo prevede l'adozione di misure di tutela dell'occupazione in conformità alla normativa vigente.
5. I contratti di servizio prevedono specifici obblighi di formazione del personale.

**Art. 11**

**Beni strumentali**

1. L'ente di governo di cui all'articolo 5 mette a disposizione dell'operatore, alle condizioni previste dal contratto di servizio, l'accesso all'intera rete infrastrutturale e ai suoi impianti, comprensiva dei beni mobili e immobili qualificati come indispensabili ed essenziali all'effettuazione del servizio da parte dell'ente di governo medesimo. La messa a disposizione avviene tramite la stipula di accordi vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate dall'autorità di regolazione dei trasporti.

**Art. 12**

**Comitato della mobilità**

1. Il comitato della mobilità ha funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi, nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario.
2. Il parere del comitato della mobilità è obbligatorio per le decisioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) e dell'articolo 8 comma 1. Le decisioni dell'ente di governo del bacino e della Regione possono motivatamente discostarsi dal parere del comitato della mobilità se espresso. Il comitato esprime il suo parere sulle materie di cui al presente comma entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta dell'ente deliberante. In caso di mancata espressione entro tale termine, il parere si ritiene positivo.
3. Il comitato della mobilità è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti.
4. Il comitato della mobilità è costituito da rappresentanti designati dagli enti locali titolari di affidamento, dai rappresentanti dell'ente di governo istituito con la presente legge, dalle università, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. Alle riunioni del comitato della mobilità, in relazione alle materie trattate, possono essere invitati i rappresentanti dei ministeri, dei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

concessionari delle infrastrutture di trasporto, degli operatori che effettuano i servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli altri soggetti che possono apportare, a qualsiasi titolo, un contributo.

5. La Giunta regionale determina la composizione del comitato della mobilità nonché approva il regolamento per il suo funzionamento.

6. I componenti del comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso. La Giunta regionale può regolamentare il rimborso delle sole spese di missione.

**Art. 13**

**Norma transitoria**

1. Al fine di garantire i servizi minimi di trasporto pubblico, in attesa della piena operatività dell'ente di governo del bacino, gli attuali affidamenti possono essere prorogati per una sola volta per un massimo di 24 mesi, in conformità alla normativa vigente.

**Art. 14**

**Norma finanziaria**

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati per il triennio 2018-2020 in complessivi euro 2.000.000, in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per gli anni 2019 e 2020, ulteriori oneri a carico della finanza regionale mediante impiego di risorse già stanziare con il bilancio regionale per gli stessi anni, in conto della missione 10, programma 02, titolo 1 (capitolo SC07.0598) relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 dicembre 2005, n.21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), e successive modifiche e integrazioni.

3. Agli oneri previsti per gli anni successivi si provvede con le risorse destinate al medesimo intervento ed individuate nell'ambito delle leggi annuali di bilancio dei rispettivi anni.

**Art. 15**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).